

Codice DB1406

D.D. 22 dicembre 2010, n. 3506

Autorizzazione idraulica n. 4269/1 per la realizzazione di un guado temporaneo sul torrente Chisonetto in Comune di Pragelato. Ditta: Comune di Pragelato (TO).

In data 02.11.2010 con nota prot. 6389 il Comune di Pragelato (TO), ha presentato istanza, acclarata al protocollo del Settore scrivente in data 15.11.2010 al n. 83045, per il rilascio dell'autorizzazione idraulica alla realizzazione di un guado temporaneo sul torrente Chisonetto, detto guado sarà utilizzato esclusivamente da mezzi di cantiere per la rimozione di materiale attualmente accatastato lungo la sponda orografica dx del medesimo torrente e potrà essere mantenuta per una durata massima di giorni 15 (quindici). Il manufatto consiste sostanzialmente nella posa di tre tubazioni in acciaio del diametro Ø 100 cm opportunamente ricaricate con materiale inerte. Detto manufatto fu precedentemente autorizzato dal Settore scrivente con autorizzazione idraulica n. 4269 assunta con determinazione dirigenziale in data 09.12.2008 n. 3102 ma successivamente, come dichiarato dal Comune di Pragelato, a seguito di copiose nevicate occorse nelle scorse stagioni invernali l'opera non fu mai realizzata.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal geom. Federico Rol del comune di Pragelato, costituiti da un fascicolo di elaborati, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;

visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;

visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;

vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;

visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;

visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

vista la Deliberazione della Giunta Regionale in data 22/10/2001 n. 31-4182 relativa alla gestione del demanio idrico;

vista la propria precedente autorizzazione idraulica n. 4269 assunta con determinazione dirigenziale in data 09.12.2008 n. 3102.

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici il Comune di Pragelato (TO) ad eseguire l'opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell'opera di attraversamento dell'alveo del corso d'acqua in argomento, nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena; in particolare per quanto riguarda le fondazioni dovranno essere poste alla quota prevista dagli elaborati di progetto;

3. il materiale di risulta proveniente da eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;

4. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

6. la presente autorizzazione ha validità per mesi 1 (uno) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti, inoltre una volta posto in opera il manufatto autorizzato potrà essere mantenuto per un periodo non superiore a giorni 15 (quindici);

7. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a

valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (ad esempio, qualora necessarie, concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D. Lgs. 490/1999-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc);

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Salvatore Martino Femia